



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 181 DEL 12 APR. 2021

Oggetto: Presa atto delibera Giunta Comunale n. 45 del 18/02/2021 - Comune di Crotone - Approvazione schema di Convenzione per la concessione in uso gratuito all'ASP di Crotone di un'area, sita in via Gioacchino da Fiore in Crotone da utilizzare come aviosuperficie per il servizio di Elisoccorso 118.

Il Commissario Straordinario Dr. Domenico Sperli, nominato dal Commissario ad Acta con DCA n. 6 del 08 gennaio 2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area Amministrativa

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale

Il Direttore dell'U.O.C. Arch. Francesco Bennardo propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Stefano Greca

Il Direttore U.O.C. G.T.P.
Arch. Francesco Bennardo

Visto del Direttore del Dipartimento di Coordinamento Tecnico Area
Amministrativa

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe FICO

PREMESSO

CHE questa ASP ha la necessità di reperire un'area nel Comune di Crotone da destinare ad aviosuperficie per il Servizio di Elisoccorso 118;

CHE il Comune di Crotone è proprietario di un'area, in parte non utilizzata, censita in catasto al foglio n. 44 particella n. 86;

CHE con nota prot. N. 45743 del 13/11/2020, il Direttore Generale F.F. dell'ASP di Crotone ha richiesto di poter utilizzare la summenzionata area per i fini su esposti;

CHE questa ASP ha manifestato la disponibilità, a proprie cure e spese a realizzare i lavori necessari a garantire la funzionalità e la manutenzione della predetta area qual'ora il comune ne conceda l'uso gratuito;

CHE il comune di Crotone con delibera n. 45 del 15/02/2021 concede a titolo gratuito e per la validità di 5 anni, rinnovabili per un eguale periodo, un'area sita in Via Gioacchino da Fiore censita in catasto al foglio n. 44 particella n. 86, da utilizzare come aviosuperficie per il Servizio di Elisoccorso SUEM 118;

VISTA la Delibera n. 45 del 15/02/2021 del Comune di Crotone, con la quale approva lo schema di Convenzione allegato alla stessa e che definisce i termini, le modalità e le condizioni del rapporto fra i due soggetti, trasmessa con PEC del 19/03/2021, relativa alla concessione in uso gratuito un'area sita in Via Gioacchino da Fiore censita in catasto urbano al foglio n. 44 particella n. 86, da utilizzare come aviosuperficie per il Servizio di Elisoccorso SUEM 118;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della delibera della Giunta Comunale – Comune di Crotone n. 45 del 15/02/2021 e di approvare l'allegato schema di Convenzione allegati alla presente per formarne parte integrante;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- PRENDERE atto della delibera della Giunta Comunale – Comune di Crotone n. 45 del 15/02/2021 e di approvare l'allegato schema di Convenzione allegati alla presente per formarne parte integrante, relativi alla concessione in uso gratuito un'area sita in Via Gioacchino da Fiore censita in catasto al foglio n. 44

particella n. 86, da utilizzare come aviosuperficie per il Servizio di Elisoccorso SUEM 118;

- CHE la convenzione ha durata di 5 anni, rinnovabili per un eguale periodo;
- TRASMETTERE il presente atto al Sindaco del Comune di Crotone ed all'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale per gli adempimenti conseguenziali;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

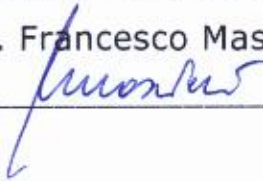
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

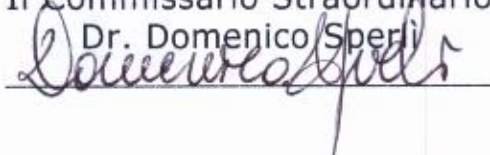
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario
Dr. Domenico Sperli



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 12 APR. 2021 con protocollo
n. 046

Il Responsabile del procedimento
COLL. AMM.VO PROP.
..... *Rag. Francesco SORVILLO*

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

CONVENZIONE**TRA**

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE (Partita Iva 01997410798), in persona del, nato a il, domiciliato per la carica presso sito in Crotone,,

E

IL COMUNE DI CROTONE (Partita Iva 00279040794) in persona del Dirigente del Settore 5 Opere Pubbliche e Manutenzioni, Ing. Salvatore Gangemi, nato a Catania il 20.12.1969, domiciliato per la carica in Crotone, Piazza della Resistenza, n. 1,

PREMESSO

1. che il Comune di Crotone è proprietario di un'area, in parte non utilizzata, censita in catasto al foglio n. 44 particella n. 86;
1. che con nota prot. gen. 45743 del 13.11.2020, il direttore generale f.f. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha formalmente richiesto di poter utilizzare la predetta area;
2. che nello specifico l'Azienda Sanitaria Provinciale ha chiesto di poter utilizzare la summenzionata area esclusivamente come aviosuperficie per il servizio di elisoccorso 118;
3. l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha manifestato la disponibilità, a proprie cure e spese, a realizzare i lavori necessari a garantire la funzionalità e la manutenzione della predetta area qualora il comune ne conceda l'uso gratuito;
4. che l'area individuata risulta nel piano di protezione civile comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n.166 del 20.12.2016, classificata come area di ammassamento;
5. che il Comune di Crotone, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intende collaborare, nel segno dell'impegno sociale e dell'attiva sinergia con altre istituzioni, con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per favorire quanto più possibile l'assistenza sanitaria primaria a favore dei cittadini afferenti principalmente il proprio territorio;
6. che la concessione dell'area in questione per la realizzazione dell'aviosuperficie integra ed accresce le capacità di risposta del territorio e dell'amministrazione in caso di calamità naturali;
7. che a seguito di diverse interlocuzioni, tra gli uffici tecnici comunali e dell'azienda sanitaria provinciale, sono stati predisposti il presente schema di convenzione e la planimetria di dettaglio della porzione di terreno che sarà concesso;
8. che qualsiasi modifica, aggiunta o deroga, al presente atto ed a quelli in esso richiamati, deve risultare da documento scritto e firmato da entrambe le Parti;
9. che il Comune di Crotone è manlevato da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'utilizzo della predetta area;
10. che le Aziende Sanitarie, per il tramite delle centrali operative 118, si

avvalgono del sistema di Elisoccorso regionale;

11. che tale iniziativa è ritenuta meritevole di accoglimento in quanto la popolazione residente potrebbe beneficiarne in casi di estrema urgenza;
12. che l'area risulta facilmente accessibile e raggiungibile dal locale presidio ospedaliero;
13. che il diritto all'utilizzo dell'area individuata è concesso a titolo gratuito e per l'esclusivo utilizzo come aviosuperficie per il servizio di elisoccorso 118;

Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata fra le Parti come sopra rappresentate

SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito all'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, di un'area sita in via Gioacchino da Fiore censita in catasto al foglio n. 44 particella n. 86 e meglio identificata nella planimetria allegata, di proprietà del Comune di Crotone.
2. Il diritto all'utilizzo dell'area individuata al precedente comma è concesso a titolo gratuito – per il solo fine di realizzare una aviosuperficie per il servizio di elisoccorso 118.
3. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si impegna ad utilizzare l'area esclusivamente per le finalità stabilite dalla presente convenzione a non mutarne la destinazione né a cedere a terzi il godimento della stessa senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune di Crotone, fatta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di avvalersi per eventuali lavori e/o attività manutentive di un soggetto terzo individuato dalla stessa Azienda con le modalità ritenute più opportune, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone rimarrà, in ogni caso, l'unico responsabile per l'uso dell'area.

Art. 3 – Durata e canone

1. L'area di cui al precedente articolo 2 è concessa in uso dal Comune di Crotone all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per le finalità del medesimo articolo dalla data del presente atto, coincidente con la data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo dei soggetti firmatari, per la durata di anni 5, con facoltà di rinnovo per un eguale periodo di tempo;
2. L'area è concessa all'Azienda Sanitaria Provinciale gratuitamente per favorire quanto più possibile l'assistenza sanitaria primaria dei cittadini afferenti prioritariamente il proprio territorio.

Art. 4- Consegna dell'area

1. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone dichiara di aver preso visione dell'area di cui all'art. 2 e di averne accertato la consistenza e lo stato di conservazione.
1. La consegna effettiva dell'area oggetto della presente convenzione sarà riportata in apposito verbale redatto in contraddittorio delle parti.
2. Ogni eventuale modifica dei luoghi deve comunque essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale, previo ottenimento da parte dell'ASP di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie.

Art. 5 - Obblighi tra le parti

1. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si impegna a presentare entro 180 giorni decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, il progetto esecutivo dei lavori necessari a garantire l'uso dell'area come aviosuperficie per il servizio di elisoccorso 118 ed a bandire la procedura di gara entro i successivi 120 giorni.
1. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone dovrà ultimare i lavori necessari a garantire l'uso dell'area come aviosuperficie per il servizio di elisoccorso 118, entro 24 mesi dalla data di stipula della presente convenzione.
2. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si impegna inoltre a realizzare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria sull'area anche dopo gli eventuali interventi necessari per garantire l'uso come aviosuperficie per il servizio di elisoccorso 118 ed a sostenere, con oneri a proprio carico, ogni successivo onere, anche di manutenzione straordinaria, per garantire la funzionalità dell'area stessa.

3. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è tenuta a custodire ed a conservare l'area di cui all'articolo 2 con la diligenza del buon padre di famiglia ed è direttamente responsabile verso il Comune di Crotone ed i terzi dei danni causati per sua colpa o trascuratezza.
4. Il Comune di Crotone è esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni che possano comunque derivare anche a terzi dall'uso dell'area concessa in uso all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
5. Il Comune di Crotone nel caso di accertate difformità nella fruizione dell'area o di eventuali ritardi nella presentazione del progetto o nell'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti commi potrà richiedere la restituzione immediata della stessa previa comunicazione scritta da inviare almeno 15 giorni prima.
6. Il Comune di Crotone si riserva la facoltà di concedere eventuali proroghe ai 24 mesi, di cui al comma 2 del presente articolo, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
7. Al termine del periodo di fruizione l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è tenuta a riconsegnare l'area previa apposito verbale redatto in contraddittorio delle parti.
8. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone non ha diritto ad alcun indennizzo per le eventuali adduzioni e/o migliorie realizzate.

Art. – 6 – Sospensione dell'uso dell'area

1. La fruizione dell'area potrà essere sospesa temporaneamente per esigenze di protezione civile, sicurezza ed ordine pubblico.
1. Al riguardo l'Azienda Sanitaria Provinciale accetta sin da ora, senza avanzare alcuna richiesta di indennizzo, che nell'ambito di operazioni di soccorso o di interventi di protezione civile l'area di cui alla presente convenzione, potrà essere utilizzata dal Comune di Crotone direttamente ed indirettamente.
2. Il Comune si impegna dopo gli eventi suddetti a garantire l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi per l'uso indicato in premessa.

Art. – 7 - Rinnovo

1. Salvo diverso avviso da parte di uno dei due soggetti firmatari da prodursi con preavviso di almeno mesi 6 rispetto alla naturale scadenza, la presente convenzione si intende rinnovata di un eguale periodo di tempo alla scadenza

dei cinque anni.

Art. – 8 – Imposte ed oneri

1. Tutte le spese relative di stipula e registrazione sono a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
1. Le Parti danno atto che la presente scrittura privata è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 16 della tabella allegato B dal d.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Art. – 9- Controversie

1. Per qualsiasi controversia nascente e derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Crotone.

Art. 10 - Piano di prevenzione della corruzione

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. – 11 –Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviando alle disposizioni del codice civile nonché agli usi e consuetudini in materia di comodato di beni immobili.

Art. 12 - Riservatezza dei dati

1. Le Parti ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente Accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. ed ii. per le parti ancora in vigore.

Il presente atto viene steso in unico esemplare firmato digitalmente dalle parti, per

come previsto dall'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte di uno dei soggetti firmatari.

Allegati: Planimetria dell'area

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Per il Comune di Crotone

